



Ministero dello Sviluppo Economico

IL DIRETTORE GENERALE

*Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni
e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dell'informazione*

e, di concerto

IL DIRETTORE GENERALE

*Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del
consumatore e la normativa tecnica*

VISTA la Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica che abroga la Direttiva 2004/108/CE;

VISTO il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 80 recante “*Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica*”;

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTO l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta “*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*”;

VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008*”;



- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”;
- VISTO** il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, i commi 1 e 7 dell'articolo 1;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 n. 93 e successive modificazioni, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*” ed, in particolare l'articolo 10, comma 1, lett. g);
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 gennaio 2020 recante “l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” con le relative funzioni del Ministero sviluppo economico ed, in particolare all' Allegato 2 che individua nella “Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - Divisione VI Controllo emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio” l'attività relativa alla autorizzazione, di concerto con la “Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore, e la normativa tecnica”, per gli organismi di valutazione di conformità ai fini della certificazione CE ai sensi della direttiva 2014/30/UE, nonché dei rapporti con Accredia (Ente Italiano di Accreditamento) per quanto di competenza;
- VISTA** la Convenzione del 5 luglio 2019 - che rinnova la precedente Convenzione del 6 luglio 2017 - ed in particolare l'art. 3, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha rinnovato l'affidamento all'Ente Italiano di Accreditamento “ACCREDIA” – all'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, relativamente alla Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, nonché successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto di autorizzazione a svolgere l'attività di certificazione ai sensi della direttiva 2014/30/UE a favore della società IMQ – Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A., emanato dal Ministero Sviluppo Economico in data 13/02/2017, con scadenza in data 9/03/2021;
- ACQUISITA** la delibera del 15 dicembre 2020 (DC2020UTL054 – con protocollo n. 65757 del 16/12/2020) di ACCREDIA, con la quale è stato rinnovato l'accreditamento dell'Organismo notificato IMQ – Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A. con certificato di accreditamento n. 005B con scadenza al 9/03/2025;



VISTA l'istanza acquisita agli atti della *Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione*, con protocollo n. 04833 del 26/01/2021, con la quale la società IMQ– Istituto Italiano Del Marchio di Qualità S.p.A., richiede il rinnovo dell'autorizzazione ad operare in qualità di Organismo Notificato per la Direttiva 2014/30/UE;

ACQUISITE agli atti, con protocollo n. 07044 del 1/02/2021, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2016, recante l'individuazione delle tariffe, ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per le attività rese dal Ministero Sviluppo economico a favore degli organismi di valutazione di conformità, di cui alle direttive europee individuate nella Convenzione del 06 luglio 2015 citata in premessa e loro s.m.i., tra detto Ministero e l'Organismo nazionale italiano di accreditamento;

VISTO l'Allegato I del precitato decreto interministeriale del 19 ottobre 2016 che stabilisce la tariffa pari all'importo di euro 270,20 per le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del decreto stesso a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 3 febbraio 2006, concernente la determinazione delle tariffe per le certificazioni finalizzate alla marcatura CE ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al cui articolo 3 indica, tra l'altro, il capitolo di pertinenza relativo all'amministrazione che effettua la prestazione;

ACQUISITA in data 26/01/2021 prot. 04833 la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo pari a euro 270,20 da parte della società IMQ– Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A., per le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del richiamato decreto interministeriale del 19 ottobre 2016,

DECRETANO



ARTICOLO 1

1. L'Organismo **IMQ– Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A.**, con sede legale ed operativa in via Quintiliano, 43 - 20138 - Milano (MI), è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/30/UE per i seguenti prodotti:
Apparecchiature (apparecchi e impianti fissi).
Allegati e moduli di valutazione della conformità:
 - **Allegato III Modulo B (Esame UE del tipo).**
2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 32 della Direttiva 2014/30/UE.

ARTICOLO 2

1. La presente autorizzazione è valida fino al 9/03/2025 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.
3. Il decreto direttoriale a favore di IMQ– Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A. del 13/02/2017 si intende decaduto.

ARTICOLO 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla *Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione – Divisione VI*.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad *Accredia*.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta *Direzione Generale* di cui al comma 1, per la finalità del controllo sull'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

ARTICOLO 4

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 24 della Direttiva 2014/30/UE o non adempie ai suoi obblighi - limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.



ARTICOLO 5

1. Gli oneri derivanti da provvedimenti relativi a successivi rinnovi della notifica sono a carico dell'Organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.

ARTICOLO 6

- Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it - Sezione "*Comunicazioni*" al settore "*Apparecchiature radio*", sottomenù "*Organismi di valutazione di conformità*" in *Lista di organismi notificati per la Direttiva 2014/30/UE (Electromagnetic compatibility directive)*).
1. L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Roma

IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica
- Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione
(Eva SPINA)

Firmato digitalmente
 da Eva Spina
 Data: 2021.02.03
 17:34:05 +01'00'

*Documento sottoscritto con firma digitale
 ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.*

IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la
normativa tecnica
(Loredana GULINO)

Firmato digitalmente da:Loredana Gulino
 Organizzazione:MISE/80230390587
 Data:11/02/2021 12:51:25

*Documento sottoscritto con firma digitale
 ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.*



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA -
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

**DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA -
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE**

e, di concerto

IL DIRETTORE GENERALE

**DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE
E LA NORMATIVA TECNICA**

- VISTA** la Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica che abroga la Direttiva 2004/108/CE;
- VISTO** il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 80 recante "*Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica*";
- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*";



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008*”;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2021 recante “*l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*” con le relative funzioni del Ministero ed, in particolare all' Allegato 2 che individua nella “*Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - Divisione VI Controllo emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio*” - l'attività relativa alla autorizzazione, di concerto con la “*Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore, e la normativa tecnica*”, per gli organismi di valutazione di conformità ai fini della certificazione CE ai sensi della direttiva 2014/30/UE, nonché dei rapporti con Accredia (Ente Italiano di Accreditamento) per quanto di competenza;
- VISTA** la Convenzione del 20 giugno 2022 - che rinnova la precedente Convenzione del 5 luglio 2019 - ed in particolare l'art. 3, con cui l'allora Ministero dello Sviluppo Economico ha rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, fattispecie fra l'altro, della Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, nonché successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto interdirettoriale dell'11 febbraio 2021, che ha autorizzato l'organismo IMQ – Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A. ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/30/UE relativa alla compatibilità elettromagnetica con sede operativa a via Quintiliano, 43 - 20138 - Milano (MI), con scadenza al 09/03/2025;



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

- ACQUISITA** la delibera del 22 luglio 2022 (DC2022UTL016 – con protocollo n. 97480 del 27/07/2022) di Accredia, con la quale per l’Organismo di certificazione IMQ – Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A., con certificato di accreditamento n. 005B con scadenza al 9/03/2025, viene disposta l’estensione dell’accREDITAMENTO alla sede di Via Lombardia 20 - 20021 – Bollate (MI) - quale nuova sede operativa aggiuntiva – anche per la direttiva 2014/30/UE, in attesa dell’evidenza dell’agibilità dei locali;
- ACQUISITA** la delibera del 9 novembre 2022 (DC2022UTL024 – con protocollo n. 162828 del 10/11/2022) di Accredia, con la quale, per l’Organismo di certificazione IMQ – Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A., viene, fra l’altro, confermata la nuova sede aggiuntiva di Via Lombardia 20 - 20021 Bollate (MI);
- VISTA** l’istanza acquisita agli atti della *Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione*, con protocollo n. 187027 del 19/12/2022, con la quale la società IMQ– Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A., richiede l’aggiornamento dell’autorizzazione ad operare in qualità di Organismo Notificato per la Direttiva 2014/30/U con l’inserimento della nuova sede operativa aggiuntiva di Via Lombardia 20 -20021 – Bollate (MI);
- RITENUTO** di dover procedere all’aggiornamento del decreto interdirettoriale di autorizzazione dell’11 febbraio 2021 a favore dell’organismo IMQ – Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A., a seguito dell’estensione della nuova sede operativa aggiuntiva, ferme restando tutte le disposizioni di cui al precitato decreto interdirettoriale di autorizzazione e, in particolare i termini di scadenza in esso specificati;
- ACQUISITE** agli atti, con protocollo n. 190145 del 22/12/2022, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2016, recante l’individuazione delle tariffe, ai sensi dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per le attività rese dal Ministero Sviluppo economico a favore degli organismi di valutazione di conformità, di cui alle direttive europee individuate nella Convenzione del 06 luglio 2015 citata in premessa e loro successive modifiche e integrazioni, tra questo Ministero e l’Organismo nazionale italiano di accreditamento;



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

VISTO l'Allegato I del precitato decreto interministeriale del 19 ottobre 2016 che stabilisce la tariffa pari all'importo di euro 270,20 per le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del decreto stesso a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 3 febbraio 2006, concernente la determinazione delle tariffe per le certificazioni finalizzate alla marcatura CE ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al cui articolo 3 indica, tra l'altro, il capitolo di pertinenza relativo all'amministrazione che effettua la prestazione;

ACQUISITA in data 19/12/2022 prot. 187027 la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo pari a euro 270,20 da parte della società **IMQ – Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A.**, per le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del richiamato decreto interministeriale del 19 ottobre 2016;

CONSIDERATA, pertanto, la precitata documentazione inerente alla suindicata istanza prodotta da **IMQ S.p.A.**,

DECRETANO

Articolo 1

1. L'autorizzazione di cui al decreto direttoriale dell'11 febbraio 2021 con scadenza al 9 marzo 2025 è rilasciata a favore dell'organismo **IMQ – Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A.**, con la sede legale in via Quintiliano, 43 - 20138 - Milano (MI) e con le sedi operative in Via Quintiliano, 43 - 20138 - Milano (MI) ed in Via Lombardia, 20 – 20021 Bollate (MI).

Articolo 2

1. Il decreto di autorizzazione dell'11 febbraio 2021 resta valido fino al 9 marzo 2025.
2. Restano salve tutte le altre disposizioni non modificate dal presente provvedimento ivi compresi i prodotti oggetto di attività di certificazione e gli obblighi e gli oneri che saranno posti a carico dell'Organismo stesso.

Articolo 3

1. Il presente decreto è notificato alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo **NANDO** (*New Approach Notified and Designated Organisations*)



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Articolo 4

1. Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del *Ministero delle Imprese e del Made in Italy* (www.mise.gov.it - Sezione "*Comunicazioni*" sottomenù "*Area Tecnica Comunicazioni*", alla voce "*Apparecchiature radio*", "*Organismi di valutazione di conformità*", "*Compatibilità elettromagnetica*").

Roma

IL DIRETTORE GENERALE
della *Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza
informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione*

(Eva SPINA)

Firmato digitalmente da
Eva Spina
Data: 2023.01.09 16:58:01
+01'00'

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.*

IL DIRETTORE GENERALE
della *Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore
e la normativa tecnica*
(Loredana GULINO)

Firmato digitalmente da: Loredana Gulino
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 10/01/2023 17:47:39

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.*